

# **Individuazione dell'alunno in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica**

## **Art. 4, comma 4, legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 Delibera n. 1122 del 09/06/2006**

**Individuazione dell'alunno in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica (art. 4, comma 4, legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8).**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Pag. di 3 RIFERIMENTO: 2006-D331-00086

Reg.delib.n. 1122  
Prot. n. 1/D331

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Individuazione dell'alunno in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica (art. 4, comma 4, legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8).

Il giorno 09 Giugno 2006 ad ore 08:35 nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE  
Lorenzo Dellai

Presenti:  
VICE PRESIDENTE  
Margherita Cogo

ASSESSORI  
Remo Andreolli

Marco Benedetti

Oliva Berasi

Ottorino Bressanini

Marta Dalmaso

Mauro Gilmozzi

Silvano Grisenti

Tiziano Mellarini

Franco Panizza

Tiziano Salvaterra

Gianluca Salvatori

Assiste:

IL DIRIGENTE

Marco Moreschini

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 "Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap", recependo le finalità ed i principi fondamentali della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", ha inteso sottolineare alcuni obiettivi ritenuti necessari per il coordinamento sul territorio provinciale dei vari apparati pubblici e privati che lavorano a favore dell'handicap, per l'acquisizione di conoscenze e la promozione di attività informativa finalizzata alla sensibilizzazione del fenomeno, per la valorizzazione e la promozione di progetti e/o interventi volti ad agevolare l'integrazione delle persone in situazione di handicap nei vari campi del sociale ed, infine, per lo sviluppo di iniziative tese al miglioramento della qualità dei servizi a favore dei soggetti con handicap.

Al fine della realizzazione di quanto innanzi citato, l'art. 25 della menzionata legge provinciale prevede che la Giunta provinciale provveda - con proprie deliberazioni - a disciplinare i vari aspetti della medesima normativa, previo parere di una rappresentanza delle associazioni, delle cooperative e degli enti interessati.

In specifico con la presente delibera si intende attuare la previsione di cui all'art. 25, comma 1, lettera b), relativa alla individuazione dell'alunno come persona in situazione di handicap, previsto dall'art. 4, comma 4, della citata legge provinciale 8/2003, come modificato e sostituito dall'art. 3 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

La previsione normativa del citato disposto legislativo si basa sulla volontà di individuare per gli alunni in situazione di handicap, ai fini dell'esercizio alla educazione, istruzione ed integrazione scolastica, una modalità certificativa diversa rispetto alle residue casistiche in cui necessita accertare e valutare uno stato di handicap, altrimenti disciplinate dai commi 1), 2) e 3) del citato art. 4.

Tali ultimi accertamenti, infatti, essendo posti in essere da organismi collegiali, potrebbero avere ricadute negative sull'impatto relazionale del bimbo/ragazzo che deve in tal modo rapportarsi con una commissione formata da una pluralità composta di soggetti, rimettendo in tal maniera in discussione gli aspetti psico-pedagogici alla base dell'integrazione scolastica.

Si ha modo di ritenere, infatti, che gli accertamenti per l'individuazione dell'alunno disabile, che abbia effettivamente bisogno dell'insegnante di sostegno, non possano identificarsi in accertamenti prevalentemente sanitari, che in qualche modo risultano a sé stanti dal percorso formativo dell'alunno, come rischia di accadere nel caso degli accertamenti collegiali.

Diversamente, in analogia con quanto previsto dal D.P.R. 24 febbraio 1994, l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap da parte del singolo medico specialista che redige la diagnosi funzionale rientra all'interno del quadro di vita più ampio di quello rappresentato dalla scuola e, nel contempo la diagnosi è funzionale alla formazione del progetto educativo e quindi globale di sviluppo della persona. Né appare trascurabile la circostanza che il medesimo specialista che redige la diagnosi funzionale confluisca - per la necessaria continuità del progetto - nell'equipe multidisciplinare che segue l'alunno nel prosieguo degli studi e che è competente alla redazione del profilo dinamico funzionale, nonché del piano educativo individualizzato (l'insieme degli interventi integrati ed equilibrati a favore dell'alunno).

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA PROVINCIALE

udita la relazione;  
acquisiti i pareri favorevoli degli Assessorati coinvolti nella problematica (Assessorato alle politiche sociali, Assessorato all'istruzione e alle politiche giovanili, Assessorato alle politiche per la salute);  
vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;  
visto il D.P.R. 24 febbraio 1994;  
visti gli artt. 4 e 25 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8;  
sentito il parere della rappresentanza delle associazioni, delle cooperative e degli enti che si occupano di handicap;  
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

## d e l i b e r a

Ai fini della individuazione delle misure necessarie per esercitare il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica dei soggetti disabili, i genitori o gli esercenti la tutela dell'alunno che presenta oggettive problematiche in ordine alla frequenza della scuola o all'apprendimento degli insegnamenti, anche sulla base di segnalazione di opportunità avanzata dal dirigente della scuola di riferimento, possono richiedere che il proprio figlio sia sottoposto ad accertamenti per l'eventuale sua individuazione come persona in situazione di handicap ai fini di cui in premessa.

Agli accertamenti può assistere un genitore o il tutore dell'interessato, oltre a un suo medico di fiducia o uno specialista nel campo delle malattie evolutive, le cui spese rimangono a carico dell'interessato.

All'individuazione dell'alunno in situazione di handicap possono provvedere:

Il medico specialista ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva in servizio presso l'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari;

Specialisti operanti presso strutture accreditate per l'esercizio dell'attività sanitaria, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3, nell'ambito delle funzioni specialistiche accreditate.

La certificazione dovrà essere rilasciata esclusivamente per il tramite del modello di certificazione di cui all'allegato A), che faccia riferimento al codice ICD X, nonché al codice di raggruppamento delle categorie diagnostiche di cui all'allegato B).

Il professionista che provvede all'individuazione dell'alunno in situazione di handicap si impegna a seguire il medesimo nel suo percorso di integrazione scolastica: in particolare, oltre alla certificazione iniziale e alla diagnosi funzionale, a garantire la partecipazione ai lavori dell'Unità multidisciplinare di cui all'art. 3 del D.P.R. 24 febbraio 1994, con almeno due interventi nell'ambito dell'anno scolastico, che potranno pertanto riferirsi tanto al profilo dinamico funzionale quanto al piano educativo individualizzato.

Laddove esistente ed operante uno specifico sistema informativo relativo all'anagrafe handicap da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, il professionista che provvede all'individuazione dell'alunno in situazione di handicap si impegna, all'atto di detta certificazione, a far confluire i dati relativi alle certificazioni secondo le modalità che saranno all'uopo individuate.

SP